

COMUNE DI BALESTRATE

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO



REGOLAMENTO PER L'USO E LA GESTIONE DEI PARCHEGGI PUBBLICI A PAGAMENTO NON CUSTODITI

(approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 20.03.2019)

I N D I C E

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO

ART. 2 - REGOLAMENTAZIONE GENERALE DELLA SOSTA

ART. 3 - TITOLI DELLA SOSTA

TITOLO II OBBLIGHI E DIVIETI

ART. 4 - OBBLIGHI

ART. 5 - DIVIETI

ART. 6 - OCCUPAZIONE AREE DI SOSTA PER MOTIVI DIVERSI DAL PARCHEGGIO

TITOLO III TARIFFE ESENZIONI E ABBONAMENTI

ART. 7 - TARIFFE E MODALITÀ DI PAGAMENTO

ART. 8 - PAGAMENTO DELLA SOSTA CON ABBONAMENTI

ART. 9 - ESENZIONI

ART. 10 - CASI RESIDUALI DI GRATUITA'

TITOLO IV VIGILANZA E SANZIONI

ART. 11 - VIGILANZA

ART. 12 - RIMOZIONE DEI VEICOLI

ART. 13 - SANZIONI

TITOLO V CONCESSIONE DEL SERVIZIO

ART. 14 - GESTIONE IN REGIME DI CONCESSIONE

ART. 15 - RINVIO DINAMICO E ABROGAZIONI

ART. 16 - ENTRATA IN VIGORE

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

ART. 1

OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina l'utilizzo e la gestione dell'attività dei parcheggi non custoditi in disponibilità dell'Amministrazione comunale, gestiti dalla stessa in veste di pubblica autorità, sia direttamente, sia mediante l'affidamento a terzi delle attività o parte di esse, purché connesse alla gestione degli stessi.

ART. 2

REGOLAMENTAZIONE GENERALE DELLA SOSTA

1. I parcheggi soggetti alla disciplina del presente Regolamento sono quei parcheggi con sosta a orario o mediante abbonamento periodico, istituiti nelle zone del centro urbano e del lungomare ovest, soggetti al pagamento di una tariffa stabilita dalla Giunta Comunale. Le aree parcheggio costituiscono pertinenze della carreggiata (artt. 3 e 24 CdS) e sono delimitate da strisce di margine e non intralciano la circolazione né ostacolano e/o limitano la visibilità.

2. L'individuazione delle aree di sosta soggette a tariffa e delle macrozone di ripartizione è deliberata dalla Giunta Comunale secondo le prescrizioni dell'art. 7, comma 1, lett. f) e comma 8 del Decreto Legislativo 285/1992 (Codice della Strada), la quale provvede altresì alla definizione dei periodi di vigenza e dei relativi orari.

3. La disciplina di dettaglio della sosta avviene a mezzo ordinanza sindacale che conterrà tutte le indicazioni in merito agli spazi, agli orari ed ai giorni di vigenza dell'ordinanza stessa.

4. Gli orari ed i giorni di vigenza della regolamentazione a pagamento saranno esposti al pubblico attraverso apposita segnaletica conforme ai dettami del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 285/92).

5. Il servizio, in caso di assoluta necessità dettata da particolari condizioni atmosferiche, manifestazioni organizzate, promosse o patrocinate dall'Amministrazione Comunale, lavori, motivi di pubblica utilità, potrà essere sospeso del tutto o in parte a mezzo di apposita ordinanza sindacale.

ART. 3

TITOLI DELLA SOSTA

1. La sosta nei parcheggi pubblici a pagamento è subordinata al possesso e alla regolare esposizione sul parabrezza anteriore del veicolo dell'idoneo titolo che può essere ottenuto:

- a) a seguito di pagamento di una tariffa oraria e per frazione di ora tramite ricevuta/ticket emessa/o dai parcometri o acquistata/o presso esercizi commerciali previamente individuati;
- b) a seguito di rilascio e previo pagamento di un abbonamento periodico limitatamente ai posti individuati nel centro urbano;
- c) a seguito di rilascio di Pass/contrassegno nelle ipotesi di esenzione dal pagamento previsti dalla legge e dal presente regolamento.

2. L'abbonamento non dà diritto a posti riservati e consente la sosta dell'autovettura in tutti gli stalli del centro urbano.

3. La sosta nei parcheggi pubblici non costituisce dovere di custodia del veicolo a carico dell'Ente o del soggetto gestore, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di deposito e custodia.

4. Le zone di parcheggio sono delimitate da strisce blu e dall'apposita segnaletica verticale.

5. L'utente che dovesse occupare con il suo autoveicolo più posti di parcheggio, anche parzialmente, sarà tenuto al pagamento di una tariffa doppia, ovvero sarà oggetto di sanzione pecuniaria ai sensi del C.d.S., qualora il mezzo sia disposto in modo da recare intralcio alla circolazione.

TITOLO II – OBBLIGHI E DIVIETI

ART. 4 OBBLIGHI

1. Fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada, gli utenti sono tenuti a:
 - a) esporre il ticket orario o il Pass/contrassegno per abbonamenti o esenzioni in corso di validità visibili dal parabrezza anteriore del veicolo;
 - b) ricoverare il mezzo nei posti rispettando le norme della circolazione stradale e all'interno degli stalli sosta tracciati;
 - c) lasciare il veicolo in sosta con le portiere chiuse, il motore spento, perfettamente frenato ed inoltre adottare ogni cautela per la sicurezza delle cose proprie e di terzi;
 - d) comportarsi con prudenza, prestando particolare attenzione ai pedoni eventualmente in transito;
 - e) custodire con cura gli eventuali Pass di abbonamento e i contrassegni di esenzione restando esclusivamente responsabili di ogni dannosa conseguenza che potesse risultare dalla loro perdita, sottrazione o dall'uso abusivo di essi. In caso di smarrimento o deterioramento è obbligo dell'utente informare il Comune o eventuale delegato della gestione del parcheggio, il quale provvederà alla sua sostituzione previo accertamento della legittimità della richiesta.

ART. 5 DIVIETI

1. E' fatto espresso divieto agli utenti di:
 - a) parcheggiare al di fuori delle strisce che delimitano ogni singolo posto;
 - b) sostare senza necessità nel parcheggio con motore acceso;
 - c) effettuare o far effettuare da altri la pulizia o il lavaggio dell'automezzo all'interno del parcheggio;
 - d) allontanarsi dal veicolo lasciando all'interno animali o minori.

ART. 6 OCCUPAZIONE AREE DI SOSTA PER MOTIVI DIVERSI DAL PARCHEGGIO

1. In caso di occupazione delle aree di sosta per motivi diversi dal parcheggio (traslochi, cantieri, ecc.) il soggetto interessato dovrà richiedere la relativa autorizzazione preventiva al Comune (salve altre autorizzazioni da richiedere per legge ad altri soggetti), specificando le motivazioni dell'occupazione, che dovrà avere comunque carattere transitorio e versare al Comune quanto dovuto per l'occupazione del suolo pubblico secondo i relativi e appositi regolamenti.

TITOLO III – TARIFFE ESENZIONI E ABBONAMENTI

ART. 7 TARIFFE E MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. Le tariffe orarie o a frazione di ora, nonché gli importi, le tipologie e le caratteristiche degli abbonamenti sono stabiliti con provvedimento della Giunta comunale.
2. La sosta è consentita subordinatamente all'esposizione del ticket rilasciato dai rivenditori autorizzati e/o emesso dai parcometri e all'esposizione dell'abbonamento o contrassegni vari in corso di validità.
3. La forma di pagamento della tariffa è stabilita a mezzo ticket di parcheggio prepagati "Gratta e Sosta", ovvero, in caso di affidamento a terzi della gestione del servizio, anche a mezzo parcometri.
4. I ticket di parcheggio consistenti in una scheda, da esporre sul parabrezza interno del veicolo, su cui si deve raschiare l'apposita pellicola per individuare anno, mese, giorno e ora inizio sosta, saranno acquistabili presso gli esercenti convenzionati e autorizzati alla vendita (bar, edicole, negozi, alberghi, ristoranti, pizzerie e altri punti vendita), individuabili mediante apposito adesivo apposto sul punto vendita.
5. I ticket di parcheggio emessi dai parcometri potranno essere soggetti a frazionamento tariffario in considerazione del tempo di occupazione dello stallo.

ART. 8

PAGAMENTO DELLA SOSTA CON ABBONAMENTI

1. Dovranno essere agevolati a mezzo di apposito abbonamento periodico rilasciato dal Comando di Polizia Municipale le seguenti categorie: residenti, non residenti proprietari o conduttori di "seconde case", commercianti, lavoratori la cui abitazione o posto di lavoro ricadono nelle aree regolamentate a pagamento del centro urbano, oltre eventuali altre categorie individuate dalla Giunta Comunale.
2. Gli abbonamenti possono essere rilasciati soltanto per il centro urbano e alle condizioni che verranno determinate contestualmente all'approvazione, da parte della Giunta Comunale, del piano tariffario.

ART. 9

ESENZIONI

Nei parcheggi è consentita la sosta gratuita alle seguenti categorie di veicoli e secondo le successive condizioni:

- a. Veicoli delle Forze dell'Ordine e di pubblico soccorso in servizio;
- b. Veicoli provvisti di apposito contrassegno ex art. 188 CdS "parcheggio per disabili", debitamente esposto e visibile, purchè rechino a bordo la persona a nome della quale è stato rilasciato il contrassegno;
- c. Veicoli a braccia o veicoli a trazione animale;
- d. Veicoli al servizio degli esercenti la professione sanitaria locale in servizio;
- e. Veicoli appartenenti ad Enti o a imprese di servizio pubblico (Enel, Telecom, Gas, idrico etc) in servizio, muniti di proprio contrassegno di riconoscimento o scritta identificativa;
- f. Veicoli comunali o di pertinenza di imprese appaltatrici del Comune relativamente allo svolgimento delle attività di servizio, previo rilascio ed esposizione per questi ultimi di specifico contrassegno/Pass;
- g. Veicoli intestati a soggetti residenti limitatamente alla via di residenza e adiacente secondo la macroZona specificamente individuata con D.G.C. per un solo veicolo per nucleo familiare e previo rilascio ed esposizione di contrassegno/Pass da parte dell'ufficio competente;

- h. Veicoli intestati ai titolari di attività commerciali ubicati sul Lungomare e nel Centro Urbano in zone di istituzione delle soste a pagamento, limitatamente alla via sede della ditta e adiacente secondo la macroZona specificamente individuata con D.G.C. nel solo orario di apertura dell'attività, per un solo veicolo e previo rilascio ed esposizione di contrassegno/Pass da parte dell'ufficio competente;
- i. Veicoli intestati agli assistenti bagnanti ("bagnini di salvataggio") che svolgono la loro attività sul Lungomare per conto di concessionari privati o per conto del Comune, limitatamente al Lungomare e nel solo orario di turno di servizio, per un solo veicolo e previo rilascio ed esposizione di contrassegno/Pass da parte dell'ufficio competente.

ART. 10

CASI RESIDUALI DI GRATUITA'

1. Negli stalli di sosta a pagamento è garantita la sosta gratuita per 10 minuti dal posizionamento dell'autovettura onde consentire all'utente di fornirsi del ticket di parcheggio prepagato.
2. Per i mezzi a servizio degli esercizi commerciali adiacenti alle aree di sosta a pagamento è consentita la sosta gratuita per il tempo strettamente necessario allo scarico e carico delle merci.

TITOLO IV – VIGILANZA E SANZIONI

ART. 11

VIGILANZA

1. L'Amministrazione Comunale esercita, nelle forme e nei tempi che riterrà più opportuni, ogni forma di controllo e vigilanza sulle aree di sosta a pagamento attraverso il Comando di Polizia Municipale e mediante ausiliari del traffico e della sosta nominati ai sensi dell'art. 17, comma 132, della Legge 127/1997, con apposito provvedimento sindacale al quale vengono conferite funzioni di prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta.
2. In caso di concessione a terzi della gestione del servizio, il controllo e la vigilanza del rispetto della normativa nazionale e comunale in materia verranno svolti anche dal personale della ditta concessionaria ai sensi del richiamato art. 17, comma 132.

ART. 12

RIMOZIONE DEI VEICOLI

1. Il Comune e/o il Gestore, in caso di violazione di norme del presente regolamento che comportino situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione e/o normale uso del parcheggio, può procedere alla rimozione forzata dei veicoli secondo la vigente normativa.
2. Tale rimozione avverrà con spese a carico dell'utente.

ART. 13

SANZIONI

1. Negli spazi di sosta tanto l'omesso pagamento della tariffa stabilita, cui è equiparata la mancata esposizione del tagliando, quanto l'insufficiente pagamento della sosta regolamentata determinano, rispettivamente, l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 157, comma 8 e all'art. 7, comma 15, del Codice della Strada.

2. Le violazioni alle altre norme del presente regolamento, se non previste da altre leggi, sono punite con sanzione amministrativa da €.25,00 a €.500,00.

TITOLO V – CONCESSIONE DEL SERVIZIO

ART. 14

GESTIONE IN REGIME DI CONCESSIONE

1. La decisione in ordine alla gestione diretta o in concessione del servizio è di competenza del consiglio comunale che, in caso di opzione per l'esternalizzazione, determinerà anche la durata del rapporto contrattuale.
2. L'individuazione del concessionario dovrà avvenire nel rispetto della normativa di cui al Codice degli Appalti.
3. Al concessionario potrà essere affidata la gestione di servizi collegati all'osservanza delle norme sulla sosta stradale (es. rimozione coatta, etc).

ART. 15

RINVIO DINAMICO E ABROGAZIONI

1. Per quanto non espressamente previsto o richiamato dal presente regolamento trovano applicazione le disposizioni di cui al D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 (Nuovo Codice della strada) e quelle dei regolamenti allo stesso collegati. Eventuali modifiche della normativa nazionale in materia, incompatibili con la presente disciplina, comportano l'automatica disapplicazione delle previsioni regolamentari comunali.

ART.16

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all'Albo on line dell'Ente.
2. Il regolamento viene reso disponibile mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.